

# STATUTO DELL'UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE COLLINARE

## CAPO I

### PRINCIPI FONDAMENTALI

#### Art. 1

##### *(Oggetto)*

1. Il presente statuto, ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26, stabilisce le norme fondamentali sull'organizzazione e il funzionamento dell'ente locale denominato Unione territoriale intercomunale "COLLINARE".

2. L'Unione, al momento della sua costituzione, è composta dai Comuni di:

- 1) Coseano,
- 2) Fagagna,
- 3) Flaibano,
- 4) Majano,
- 5) Moruzzo,
- 6) Rive D'Arcano,
- 7) Treppo Grande

auspicando l'adesione alla stessa dei Comuni che fanno parte del Consorzio Comunità Collinare del Friuli.

#### Art. 2

##### *(Finalità)*

1. L'Unione persegue come obiettivi:

- a) nell'ambito della tutela dell'autonomia e della specialità della Regione Friuli Venezia Giulia, la valorizzazione del territorio in essa ricompreso, rafforzando i fattori ambientali e sociali che lo rendono armonioso e vitale e sui quali può poggiare l'attrattività e il futuro sostenibile del comprensorio;
- b) la salvaguardia e il razionale assetto del territorio, rafforzando la vitalità dei centri abitati, la qualità degli insediamenti produttivi e la loro compatibilità con la matrice rurale, formata da aree coltivate e da ambienti naturali di pregio;
- c) la tutela dei beni comuni a salvaguardia ambientale e paesaggistica secondo principi di sostenibilità e solidarietà con le generazioni future;
- d) la coesione sociale, rafforzando le reti e le relazioni comunitarie, la partecipazione attiva e la libera aggregazione dei cittadini, nonché la gestione da parte delle comunità locali dei beni collettivi e delle attività di interesse generale, in attuazione del principio di sussidiarietà previsto dell'art. 118 delle Costituzioni;
- e) la valorizzazione delle specifiche identità storiche, culturali, linguistiche, delle tradizioni e degli usi delle popolazioni residenti, in concreta attuazione dell'art. 6 della Costituzione, dell'art. 3 dello Statuto della Regione Autonoma FVG e della conseguente normativa statale e regionale;
- f) lo sviluppo economico, basato su un tessuto produttivo ben radicato, ma aperto all'innovazione e connesso al mondo, capace di creare valore aggiunto e opportunità di crescita personale e professionale;
- g) l'innalzamento e l'uniformità dei livelli essenziali delle prestazioni e dei servizi e la tutela delle pari opportunità per garantire a tutti i cittadini del territorio i medesimi diritti di accesso ai servizi;

- h) il coordinamento e l'attuazione di interventi e servizi nel settore socio assistenziale, con modalità integrate con i restanti presidi e servizi del territorio a tutela della salute dei cittadini;
  - i) la ricerca di ogni possibile collaborazione con i comuni che fanno parte del Consorzio Comunità Collinare del Friuli, con le restanti UTI in generale, e con l'UTI limitrofe in particolare, per gestire al meglio i servizi erogati.
2. L'Unione impronta la propria attività amministrativa e la gestione ai principi di partecipazione, di trasparenza, di adeguatezza, di efficacia, di efficienza, di economicità e di semplicità delle procedure, anche al fine della razionalizzazione e del contenimento della spesa.
3. L'attività amministrativa dell'Unione Collinare è volta a:
- a) rappresentare con determinazione i valori e la visione concertata del territorio per orientare in questa direzione l'azione e le risorse di tutti gli attori pubblici e privati;
  - b) sviluppare politiche integrate unitarie per impiegare al meglio le vocazioni e le potenzialità di ciascun territorio, anche attraverso l'armonizzazione dei regolamenti e il sostegno a iniziative di sviluppo;
  - c) svolgere il ruolo di regia per i piani e i progetti d'area vasta volti a garantire lo sviluppo economico ed una evoluzione positiva dell'elevata qualità ambientale del comprensorio nonché a valorizzare il tessuto rurale e ad accrescere il livello di autonomia energetica;
  - d) valorizzare la lingua e la cultura friulana in ogni contesto amministrativo, civile e sociale nel quale l'Unione svolge la sua attività;
  - e) sostenere lo sviluppo di risposte organizzate delle comunità locali, anche riducendo e facilitando lo svolgimento degli adempimenti burocratici;
  - f) attuare politiche sociali innovative con particolare attenzione alla famiglia, alle nuove generazioni e ai bisogni emergenti, garantendo uniformità nei regolamenti, un equo accesso a tutti i cittadini e valorizzando l'azione del volontariato;
  - g) favorire la formazione e la didattica fra i giovani, sostenendo e valorizzando le strutture scolastiche esistenti ed i processi di ammodernamento tecnologico ed i servizi di supporto al sistema scolastico, con attenzione ai servizi di trasporto;
  - h) esercitare in forma coordinata le funzioni e i servizi comunali, sovracomunali e di area vasta, garantendo ai cittadini l'accesso a servizi di qualità;
  - i) adottare una gestione orientata alla semplificazione burocratica e basata su una fiscalità equa, anche introducendo adeguati meccanismi di perequazione e "solidarietà territoriale";
  - j) accrescere le competenze del personale per offrire un servizio più efficace;
  - k) ricercare risorse aggiuntive e relazioni di cooperazione con altre istituzioni per rispondere meglio alle esigenze del proprio territorio.

### **Art. 3**

#### ***(Sede, stemma e gonfalone)***

- 1. L'Unione, in questa prima fase, ha sede legale in Fagagna, presso la Sede Comunale.
- 2. L'Unione ha il proprio stemma ed il proprio gonfalone rappresentati dai logo qui di seguito riportati:



- 3. L'uso dello stemma e del gonfalone sono disciplinati da apposito regolamento.

### **Art. 4**

### ***(Funzioni esercitate dall'Unione)***

1. L'Unione esercita le funzioni che la normativa per tempo vigente ad essa demanda, con particolare riguardo a quelle di competenza dei Comuni per le quali la Legge prevede l'obbligatorio esercizio in forma associata.
2. L'Unione esercita le attività connesse ai sistemi informativi e alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione strumentali all'esercizio delle funzioni e dei servizi di cui al presente articolo.
3. L'Unione esercita altresì le funzioni alla stessa delegate dai Comuni che ne fanno parte. La delega, che prevede la modalità di gestione della stessa, si intende perfezionata qualora sia deliberata con la maggioranza di cui al successivo articolo 7.
4. Per le modalità di svolgimento delle funzioni l'Unione e i Comuni alla stessa aderenti applicheranno le disposizioni legislative vigenti, con particolare riguardo agli artt. 26, 27 e 28 della L.R. 26/2014 e successive modificazioni e integrazioni.

## **CAPO II**

### **ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO**

#### **Art. 5**

##### ***(Organi di governo)***

1. Sono organi di governo dell'Unione:
  - a) l'Assemblea;
  - b) il Presidente.
2. Gli organi di governo esercitano le funzioni loro attribuite dalla legge e dal presente statuto nel rispetto del principio della separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa.

#### **Art. 6**

##### ***(Composizione dell'Assemblea)***

1. L'Assemblea dell'Unione è composta da tutti i Sindaci dei Comuni inclusi nel territorio dell'Unione; i componenti decadono qualora cessi la loro carica presso il Comune, con effetto dalla data della cessazione.
2. I Sindaci dei Comuni possono, di volta in volta, con atto comunicato al Presidente, delegare un assessore a rappresentarli nelle sedute dell'Assemblea o delle relative commissioni. In caso di incompatibilità previste dalla vigente normativa statale, la delega può essere conferita anche in via permanente. Resta, in ogni caso, esclusa la facoltà di subdelega.

#### **Art. 7**

##### ***(Votazioni dell'Assemblea)***

1. Ciascun Sindaco esprime in Assemblea un voto.
2. Le deliberazioni sono approvate dall'Assemblea purchè ottengano il voto favorevole della maggioranza e purchè detta maggioranza sia rappresentativa della maggioranza della popolazione .

#### **Art. 8**

##### ***(Competenze dell'Assemblea)***

1. L'Assemblea è espressione dei Comuni che costituiscono l'Unione e ne è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo.
2. L'Assemblea delibera, in particolare, in ordine ai seguenti atti:

- a) modifiche statutarie, con le procedure e le maggioranze richieste per l'approvazione degli statuti comunali;
  - b) regolamenti;
  - c) bilanci annuali e pluriennali, relative variazioni, salvo quelle attribuite ad altri organi, conti consuntivi;
  - d) atti di programmazione e di pianificazione;
  - e) organizzazione e concessione di pubblici servizi, affidamento di attività o di servizi mediante convenzione;
  - f) disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi di competenza dell'Unione;
  - g) Piano dell'Unione;
  - h) elezione e sfiducia del Presidente, nonché elezione e, nei casi previsti dalla legge, revoca dei componenti dell'organo di revisione;
  - i) indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende e istituzioni;
  - j) modalità di esercizio delle forme di controllo interno;
  - k) acquisti, alienazioni e permutazioni immobiliari, costituzione e modificazione di diritti reali sul patrimonio immobiliare dell'Unione, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in altri atti dell'Assemblea o che non ne costituiscano mera esecuzione e che non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del Presidente o degli organi burocratici;
  - l) contrazione di mutui e aperture di credito non previsti espressamente in altri atti dell'Assemblea;
  - m) definizione degli indirizzi politico-amministrativi, degli obiettivi e dei programmi da realizzare ed adozione degli atti inerenti;
  - n) modalità e decorrenza dell'esercizio delle funzioni come previsto dal successivo articolo 26.
3. L'Assemblea delibera inoltre in ordine agli atti di indirizzo in esito alle consultazioni referendarie.
4. L'Assemblea vota le proposte di deliberazione di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) ed l), sentiti i consigli dei Comuni aderenti, che si esprimono entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse. Decorso il predetto termine, l'Assemblea delibera prescindendo dai pareri.
5. Qualora l'approvazione di un atto di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) ed l), sia soggetta all'osservanza di termini inderogabili, il termine di cui al comma 4 è ridotto a venti giorni.
6. Le deliberazioni di cui al comma 2 non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi dell'Unione, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dal Presidente, da sottoporre a ratifica dell'Assemblea nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

## **Art. 9**

### **(Funzionamento dell'Assemblea)**

1. Il funzionamento dell'Assemblea è disciplinato con regolamento approvato con la maggioranza di cui al precedente articolo 7, in conformità ai principi stabiliti dal presente statuto.
2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina in particolare:
  - a) le modalità di convocazione dell'Assemblea;
  - b) le modalità di presentazione e discussione delle proposte;
  - c) lo svolgimento delle adunanze e l'ordine dei lavori
  - d) il numero dei componenti necessario per la validità delle sedute;
  - e) la presenza e partecipazione di soggetti esterni
  - f) pubblicità delle adunanze
  - g) la verbalizzazione delle adunanze
  - h) le deliberazioni

- i) le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei componenti dell'Assemblea;
  - j) le modalità di esercizio del diritto di accesso da parte dei componenti dell'Assemblea; l'individuazione e il funzionamento delle eventuali Commissioni assembleari e delle conferenze di cui al successivo articolo 11.
3. L'attività dell'Assemblea si svolge presso la sede dell'Unione oppure, secondo necessità, presso altre sedi situate nei Comuni aderenti.

#### **Art. 10**

##### ***(Commissioni assembleari)***

1. L'Assemblea può istituire nel proprio seno commissioni assembleari, permanenti o temporanee.
2. Le commissioni assembleari, nelle materie di propria competenza, svolgono nei confronti dell'Assemblea attività di iniziativa, consultiva e referente su atti e provvedimenti di competenza dell'Assemblea medesima.
3. Possono essere istituite commissioni redigenti con il compito di elaborare atti regolamentari o amministrativi in ogni materia di competenza dell'Assemblea. La commissione redigente discute e approva i singoli articoli, restando riservata all'Assemblea la votazione finale con le sole dichiarazioni di voto.
4. Le attribuzioni, l'organizzazione e il funzionamento delle commissioni sono disciplinate dal regolamento sul funzionamento dell'Assemblea.

#### **Art.11**

##### ***(Conferenze degli Assessori e dei Consiglieri comunali)***

1. Il Presidente, su proposta dell'Assemblea, può istituire conferenze degli assessori e dei consiglieri comunali con funzioni consultive nei confronti degli organi dell'Unione per esprimere il punto di vista delle Amministrazioni comunali e per dare un ruolo attivo nelle procedure dell'Unione a chi a livello comunale ha responsabilità e competenze nelle funzioni affidate all'unione o dalla stessa esercitate per conto dei Comuni.
2. Le conferenze degli assessori sono composte dai competenti assessori dei Comuni compresi nell'Unione.
3. Le conferenze dei consiglieri comunali sono composte da consiglieri dei Comuni compresi nell'Unione. Ciascun Comune vi partecipa con tre consiglieri comunali, di cui uno in rappresentanza delle minoranze consiliari.
4. Le Conferenze esprimono il parere richiesto a maggioranza dei presenti. Un apposito regolamento disciplina il funzionamento delle Conferenze

#### **Art.12**

##### ***(Presidente e Vicepresidente)***

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti con votazione favorevole dei 2/3 dei componenti. Nel caso il suddetto quorum non sia raggiunto per due votazioni consecutive, in sedute distinte, alla terza votazione è sufficiente la maggioranza dei suoi componenti.
2. Il Presidente:
  - a) è il rappresentante legale dell'Unione e può stare in giudizio, sia come attore che come convenuto;
  - b) nomina il Vicepresidente tra i Sindaci dei Comuni facenti parte dell'Unione e può revocarlo dandone comunicazione all'Assemblea;
  - c) convoca e presiede l'Assemblea;
  - d) sovrintende al funzionamento degli uffici;

- e) nomina i dirigenti e i responsabili degli uffici e dei servizi, secondo quanto previsto dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
  - f) nomina i rappresentanti dell'Unione in enti, aziende e istituzioni d'intesa con l'Assemblea;
  - g) può delegare specifici ambiti di attività al Vicepresidente, e a singoli componenti dell'Assemblea che in tal caso consulta regolarmente in modo formale, anche collegialmente;
  - h) impartisce direttive al Segretario, ai dirigenti e ai responsabili degli uffici e dei servizi in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti i servizi e gli uffici;
  - i) verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite;
  - j) propone le materie da trattare nelle sedute dell'Assemblea;
  - k) presenta il Piano dall'Unione all'Assemblea per l'approvazione;
  - l) adotta gli schemi inerenti i documenti contabili (bilancio di previsione, rendiconto) ed i documenti ad esso inerenti, e li presenta all'Assemblea per l'approvazione, unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo di revisione;
  - m) adotta le variazioni di bilancio, non di competenza degli organi burocratici, in via d'urgenza, opportunamente motivate, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'Assemblea entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine;
  - n) effettua i prelevamenti dal fondo di riserva, dal fondo di riserva di cassa e dai fondi spese potenziali di cui all'art. 176 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni. Di detti prelievi verrà data comunicazione all'Assemblea con le modalità stabilite nel regolamento di contabilità;
  - o) approva il piano esecutivo di gestione di cui all'art. 169 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, nonché le relative variazioni allo stesso;
  - p) riferisce, in sede di approvazione del rendiconto, all'Assemblea sulla sua attività
3. Il Presidente dura in carica tre anni e può essere sfiduciato dall'Assemblea con mozione approvata con la maggioranza di cui al precedente articolo 7. La mozione deve essere motivata, sottoscritta da almeno due quinti dei componenti l'Assemblea, senza computare a tal fine il Presidente e messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4. In caso di cessazione dalla carica di Sindaco del Presidente, dovuta alla scadenza del mandato elettorale, lo stesso mantiene l'incarico sino all'elezione del proprio successore e, comunque, non oltre 60 giorni. Decorso tale periodo, le funzioni sono esercitate dal Vicepresidente o, in caso di sua contemporanea cessazione, dal sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti. In caso di approvazione di una mozione di sfiducia le funzioni di Presidente sono esercitate dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti il quale convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente. Negli altri casi di cessazione anticipata dalla carica di Presidente, le relative funzioni sono esercitate, sino alla nuova elezione, dal Vicepresidente. In ogni caso l'Assemblea è convocata, per la nomina del successore, entro 30 giorni dalla cessazione dalla carica del Presidente e si riunisce nei successivi 30 giorni.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nell'esercizio di tutte le funzioni in caso di sua assenza o impedimento.

### **CAPO III**

#### **ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI**

##### **Art. 13**

*(Partecipazione popolare)*

1. L'Unione assicura ai cittadini e ai residenti dei Comuni aderenti la partecipazione alla formazione delle scelte politico-amministrative secondo le modalità stabilite con regolamento.
2. La partecipazione popolare si favorisce attraverso la promozione di moderne forme di espressione e diffusione delle idee e delle opinioni dei cittadini, l'informazione ai territori interessati circa i piani e i progetti che intende sviluppare, l'incentivazione delle forme associative e di volontariato, il diritto dei singoli cittadini a intervenire nei procedimenti amministrativi che li riguardano.

#### **Art. 14**

##### ***(Diritto d'informazione e di accesso agli atti e partecipazione al procedimento)***

1. L'Unione garantisce l'accesso ai documenti e agli atti da essa formati o conservati, fornendo un'informazione completa della propria attività che costituisce condizione essenziale per il raggiungimento dei propri fini.
2. Per garantire la trasparenza della propria azione l'Unione rende pubblici, ove disponibili tutti i dati utili relativi:
  - all'utilizzo delle risorse ad essa assegnate;
  - alla valutazione dell'efficienza ed efficacia dei servizi;
  - ai criteri e le modalità di accesso alle funzioni o ai servizi gestiti dall'Unione.
3. L'Unione disciplina con regolamento le procedure di accesso ai propri atti e documenti amministrativi che non siano già resi immediatamente disponibili ai sensi del comma precedente.
4. Il regolamento di cui al comma 3 disciplina, altresì, la partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi di competenza dell'Unione, nel rispetto della normativa dettata in materia per gli enti locali e promuovendo l'accesso informatico alla propria documentazione.

#### **Art. 15**

##### ***(Sportello per il cittadino)***

1. Al fine di garantire il mantenimento del rapporto diretto con i cittadini, l'accessibilità diretta ai servizi e la miglior fruibilità di tutte le funzioni e i servizi, l'Unione e i Comuni garantiscono, l'organizzazione presso l'Ufficio relazioni con il pubblico di ciascun Comune di una struttura denominata "Sportello per il cittadino" con funzioni informative e di raccordo.
2. Oltre a quanto previsto dal precedente comma, l'Unione promuoverà l'istituzione di uno "Sportello Virtuale per il cittadino" aperto 24 ore su 24 in via telematica per la presentazione delle istanze e la fruizione dei servizi man mano che sarà possibile erogarli in via telematica.

### **CAPO IV**

#### **ORGANIZZAZIONE**

#### **Art. 16**

##### ***(Principi strutturali e organizzativi)***

1. L'assetto organizzativo è improntato a criteri di autonomia operativa e di economicità della gestione, nel rispetto dei principi di professionalità e di responsabilità per il perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo.
2. Gli organi di governo dell'Unione individuano gli obiettivi prioritari dell'ente e ne definiscono i processi di controllo in grado di misurare il livello di conseguimento.
3. La gestione si esplica mediante il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2 e deve essere improntata ai seguenti principi:
  - a) l'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
  - b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

- c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
  - d) il perseguimento della massima flessibilità delle strutture, del miglior utilizzo del personale e della ottimale collaborazione tra gli uffici;
  - e) la massimizzazione e ottimizzazione dell'utilizzo delle nuove tecnologie informatiche.
4. L'azione amministrativa tende al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell'Unione.

#### **Art. 17**

##### ***(Principi in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi)***

1. L'Unione provvede alla determinazione del proprio assetto organizzativo. In particolare, l'Unione provvede all'organizzazione e alla gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa, organizzativa e finanziaria nel rispetto dei limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio, dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei compiti ad essa assegnati e dai principi fondamentali che regolano i rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
2. L'organizzazione s'ispira a criteri di autonomia, funzionalità, economicità di gestione.
3. Il personale dell'Unione è organizzato in base ai principi di responsabilità, flessibilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale.
4. Il regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, articolati in strutture operative, definisce le regole e le caratteristiche del sistema di decisione e direzione dell'ente, specificando le finalità e le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione e determinando le responsabilità attribuite ai responsabili di servizio.

#### **Art. 18**

##### ***(Personale)***

1. Il personale dipendente dall'Unione ne costituisce la dotazione organica.
2. Il personale dell'Unione è costituito da quello che sarà assunto, trasferito, comandato, distaccato o messo a disposizione dai Comuni che ne fanno parte, dalle Province dalla Regione o da altre amministrazioni sulla base e con le modalità previste dalla normativa legislativa e regolamentare vigente per tempo.
3. Gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi definiti nel contratto del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia.

#### **Art. 19**

##### ***(Segretario dell'Unione)***

1. In conformità a quanto previsto dalla normativa in vigore, l'Unione ha un Segretario.

#### **Art. 20**

##### ***(Piano dell'Unione)***

1. Il Piano dell'Unione è lo strumento partecipativo di programmazione e pianificazione che assegna all'amministrazione dell'Unione gli obiettivi prioritari da perseguire individuando tempistiche e modalità di realizzazione.
2. Il Piano dell'Unione, approvato dall'Assemblea, ha durata triennale ed è aggiornato annualmente entro i termini di approvazione del bilancio annuale di previsione.
3. L'Assemblea approva la relazione annuale sull'attuazione del Piano relativamente all'anno precedente.



**CAPO V**  
**FINANZA E CONTABILITA'**

**Art. 21**

*(Attività economico finanziaria)*

1. L'Unione ha autonomia finanziaria nell'ambito della normativa regionale e statale sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. L'attività economico finanziaria è disciplinata secondo le norme vigenti in materia di contabilità.
3. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità organizzative per lo svolgimento dell'attività economico finanziaria.

**Art. 22**

*(Rapporti finanziari con i Comuni aderenti)*

1. L'Unione percepisce dai Comuni che la costituiscono:
  - a) trasferimenti ordinari volti a contribuire al finanziamento delle spese di funzionamento dell'Unione, attribuiti annualmente alla stessa e soggetti a rivalutazione;
  - b) trasferimenti specifici, volti a finanziare le funzioni volontariamente delegate dai Comuni all'Unione.
2. Il concorso finanziario dei comuni alle spese di funzionamento dell'Unione è disciplinato da apposito regolamento.

**Art. 23**

*(Organo di revisione contabile)*

1. L'Assemblea dell'Unione nomina l'organo di revisione contabile, costituito e operante secondo le previsioni stabiliti dalla vigente normativa.
2. I comuni aderenti possono avvalersi dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'Unione.

**Art. 24**

*(Tesoreria)*

1. Il servizio di tesoreria dell'Unione è affidato mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. I rapporti con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

**Art. 25**

*(Controllo di gestione)*

1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, l'Unione applica il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dalla legge. Il regolamento di contabilità disciplina le forme e le modalità del controllo di gestione.

**CAPO VI**

## **NORME TRANSITORIE E FINALI**

### **Art. 26**

(Decorrenza dell'esercizio di funzioni)

1. Le funzioni previste dall'art. 26 della L.R. 12.12.2014 n. 26 e successive modificazioni e integrazioni, qui di seguito elencate:

- a) catasto, a eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla normativa vigente;
- b) pianificazione di protezione civile;
- c) elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo;

sono esercitate dai Comuni aderenti tramite l'Unione "Collinare" con decorrenza dal 01 luglio 2016.

2. Sono esercitate dai Comuni aderenti avvalendosi degli uffici dell'Unione "Collinare" con decorrenza dal 01 luglio 2016 le funzioni previste dall'art. 27 della L.R. 12.12.2014 n. 26 e successive modificazioni e integrazioni, che prevedono l'avvio obbligatorio nel citato termine unicamente mediante tale modalità

3. La decorrenza dell'esercizio delle ulteriori funzioni previste dalla L.R. 12.12.2014 n. 26 e successive modificazioni e integrazioni, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 26 e 27 della stessa, è stabilita dalla Assemblea dell'Unione mediante apposito atto da adottarsi almeno 90 giorni prima.

4. Nei procedimenti amministrativi in corso alla data del trasferimento delle singole funzioni all'Unione, le modalità del subentro dell'Unione ai singoli Comuni sono disciplinate in accordo fra Comuni e Unione.

### **Art. 27**

**(Regolamenti)**

1. Salvo diversa previsione, i regolamenti dell'Unione sono adottati dall'Assemblea con le modalità di cui all'art.8.

2. Fino all'adozione di regolamenti propri l'Unione si avvale, in quanto compatibili, dei regolamenti del Comune di Fagagna. Fa eccezione la materia tributaria in relazione alla quale si applicano i regolamenti dei singoli Comuni.

### **Art. 28**

**(Altre disposizioni transitorie)**

1. Fino alla costituzione dell'organo di revisione economico-finanziaria l'Unione si avvale dall'attuale organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Fagagna.

2. Fino al completamento delle procedure per l'individuazione del tesoriere dell'Unione, la stessa si avvale del servizio di tesoreria del Comune di Fagagna.

3. Nella prima fase di avvio l'Unione, previo accordo con i Comuni aderenti, può avvalersi del personale e delle strutture dei medesimi.

### **Art. 29**

**(Durata, recesso e scioglimento)**

1. L'Unione ha durata a tempo indeterminato.

2. I Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti possono recedere dall'Unione dopo dieci anni dall'adesione con deliberazione approvata dal Consiglio comunale secondo le modalità previste dal proprio statuto.

3. Il recesso decorre dall'1 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale è stata adottata la deliberazione di cui al comma 2.

4. Il recesso dall'Unione di uno o più Comuni aderenti non determina lo scioglimento della stessa che rimane in vita finché i Comuni componenti sono almeno due.

5. In caso di recesso dall'Unione di tutti i Comuni eccetto uno, l'Assemblea ne delibera lo scioglimento.
6. In caso di recesso dall'Unione, il personale assegnato, trasferito, comandato o distaccato dal Comune recedente rientra nel Comune di provenienza.
7. In caso di scioglimento dell'Unione, il personale assegnato, trasferito, comandato o distaccato rientra nei rispettivi Comuni.
8. Il principio di cui ai precedenti commi 6 e 7 si applica anche per il personale assunto dall'Unione in sostituzione dei dipendenti cessati.
9. Laddove l'Unione procedesse ad assunzioni, al momento dello scioglimento il personale assunto sarà trasferito presso i Comuni. Analoga disposizione si applica nel caso di recesso qualora l'Assemblea deliberi in tal senso.

### **Art. 30**

#### ***(Nuovi ingressi)***

1. I comuni che intendono aderire successivamente all'Unione devono assumere apposita deliberazione e comunicarla all'Unione entro il 30 settembre dell'anno precedente. L'adesione è deliberata dall'Assemblea.
2. Nel caso altro Comune entri a far parte dell'Unione, il nuovo ingresso è preceduto dalla redazione di una perizia di stima del valore del patrimonio dell'Unione riferito all'esercizio in corso. La perizia, previa accettazione da parte del Comune interessato, è approvata dall'Assemblea dell'Unione nell'atto che accetta il nuovo ingresso e procede alla relativa contestuale modifica statutaria. L'ingresso del comune avrà decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo.
3. Il Comune che entrerà a far parte dell'Unione, in caso di scioglimento dell'Unione stessa, avrà titolo alla liquidazione del solo incremento patrimoniale maturato successivamente al suo ingresso, calcolato sulla perizia di stima di cui al precedente comma 2.

### **Art. 31**

#### ***(Rinvio)***

1. Per quanto non previsto nel presente statuto si rinvia alla normativa statale e regionale in materia di ordinamento degli enti locali.